



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. **532** del **14/12/2023**

Proposta di settore n. **148** del **13/12/2023**

Oggetto: Impegno e liquidazione diritti di rogito al segretario comunale dal mese di luglio al mese di dicembre 2023.

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 05 del 30/03/2023 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Amministrativo di questo Ente;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 25/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 04/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 21/06/2017;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, con il quale è attribuita ai dirigenti/responsabili dei servizi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Premesso che:

-dal mese di luglio al mese di dicembre 2023, il Dott. Antonio Mastinu ha prestato servizio presso il Comune di Bultei in qualità di Segretario Comunale con reggenza a scavalco, come da decreti di conferimento dell'incarico trasmessi dalla Prefettura-Albo dei segretari comunali e provinciali Sezione regionale Sardegna;

-nella predetta qualità, il Dott. Antonio Mastinu ha svolto, fra l'altro, l'attività di ufficiale rogante nei contratti in cui l'Ente è parte, come disciplinato dall'art. 97, c.4, lett c), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Dato atto che:

-l'art.10 del D.L. 24 giugno 2014, n.90, ha abrogato, con decorrenza dal 25/06/2014, l'art.41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n.312, che prevedeva l'attribuzione al segretario comunale rogante di una quota pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604;

-il suddetto articolo ha sostituito l'art.30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n.734, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti dai diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi, disponendo espressamente che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.";

-la legge 11/08/2014 n.114, di conversione del decreto n.90/2014, ha ripristinato la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma, prevedendo che " negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del predetto art.10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.";

Considerato che, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si sono configurati sostanzialmente due orientamenti:

-un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.21 del 04.06.2015, secondo cui "alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del D.L.24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C", e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;

-un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n.75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano, sentenza n.1539 del 18.05.2016); Tribunale di Brescia (sentenza n.75 del 23.01.2017, nonché Tribunale di Milano n.2960 del 14 novembre 2017; Tribunale di Tivoli n.1052 del 14 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n.446 del 13 novembre 2017; Tribunale di Busto Arsizio n.438 del 8 novembre 2017; Tribunale di Parma n.250 del 26 ottobre 2017; Tribunale di Sassari n.507 del 9 agosto 2017; Tribunale di Pordenone n.77 e 78 del 18.07.2017; Tribunale di Milano n.1386 del 26.06.2017; Corte di Appello di Brescia n.47 del 18.05.2017; Tribunale di Busto Arsizio n.307/2016; Tribunale di Taranto n.3269/2016; Tribunale di Bergamo n.762/2016; Tribunale di Brescia n.1486 del 25.11.2016; Tribunale di Verona n.23 del 26.01.2017; Tribunale di Monza n.46/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100% ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Richiamata la sentenza n.18/SEZAUT/2018QMIG dell'adunanza del 24 luglio 2018, con la quale la Corte sezione delle Autonomie, pronunciandosi sulla questione di massima, posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n.192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "In riforma del principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art.10 comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali. Precisando che la Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento, al quale si confermeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213";

Rilevato, pertanto, di poter corrispondere i diritti di rogito ai Segretari comunali purché in servizio in Comuni dove non vi sono dipendenti con qualifica dirigenziale;

Dato atto che con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, la Corte dei Conti, Sezioni delle Autonomie, ha chiarito altresì che:

-agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale.”;

- “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”; Rilevato che in questo Comune non è impiegato personale con qualifica dirigenziale;

Visti i contratti stipulati in forma pubblica/amministrativa rogati dal Segretario comunale Dott. Antonio Mastinu dal mese di luglio al mese di dicembre 2023;

Dato atto che le suddette somme sono state regolarmente introitate dall’Ente;

Ritenuto, per quanto sopra, che:

-i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale per i contratti rogati a partire da luglio 2023 e fino alla data odierna ammontano a € 2.736,00;

-occorre impegnare e liquidare in favore del Dott. Antonio Mastinu la somma di € 2.736,00 oltre agli oneri riflessi del 23,80% e la quota IRAP del 8.50%;

Vista la nota, acquisita al protocollo comunale n. 6049 del 13/12/2023 con la quale il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu attesta che l’ammontare dei diritti di rogito dovuti è inferiore al limite del quinto della retribuzione in godimento;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000, così come introdotto dall’art.3, c.5 del D.L. n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012;

Ritenuto di provvedere in merito;

determina

di prendere atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;

di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di euro 3.619,73 come segue:

-euro 2.736,00 in favore del Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu;

-euro 651,17 quale quota relativa agli oneri riflessi a carico dell’Ente (23,80%);

-euro 232,56 quale quota relativa all’Irap a carico dell’ente (8, 50%);

di imputare la suddetta spesa sul Bilancio 2023 come segue:

-euro 2.736,00 al cap. 1038;

-euro 651,17 al cap. 1022 relativa agli oneri riflessi;

-euro 232,56 al cap. 1025 relativa all’Irap;

di dare atto:

-che il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D.lgs. n.267/2000;

-che ai sensi dell’articolo 183, comma 8, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. 267/2000;

di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e per gli atti di competenza;

di dare atto, altresì che, la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Giovanna Puseddu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime **parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

